

CONTRATTO D'APPALTO PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2,
INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI - IDENTITÀ E
COMUNITÀ - APRITI RUVO "DECORO URBANO" - FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - ITALIA,
CUP I52F22000070006, CUI 00787620723202300008, CIG
988940532D

RACC. N. 4157

L'anno 2023 il giorno 12 (dodici) del mese di
settembre

- **l'arch.Francesca Sorricaro** nata a ____ il ____,
domiciliata per la carica nella sede comunale, la
quale interviene nel presente atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune che
rappresenta (P.I. n. 00787620723) - nella sua
qualità di Direttore dell'Area 5- di seguito nel
presente atto denominato anche semplicemente "ente
appaltante";

- **il geom. Giovanni Di Ruvo**, nato a ____ il ____,
nella sua qualità di legale rappresentante della
ditta Edilrestauri I.G.F. del geom. Di Ruvo
Giovanni, con sede in via Calatafimi n° 102, ad
Andria, con Codice fiscale _____ e P.IVA
04623200724, di seguito nel presente atto
denominato "appaltatore";

PREMESSO

- che - in esecuzione della deliberazione di G.C. n. n.79/2023 del 24.03.2023 - di approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto - con determinazione del Direttore d'Area 5 n.49/2023 del 13.06.2023 si approvava il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 281.070,62, finanziato con fondi PNRR, PNC e FOI;

- le opere dell'intervento in oggetto rientrano nell'ambito del PNRR, missione 5, componente 2, investimento 2.2, comportando quindi il rispetto dei principi trasversali del PNRR, specialmente il principio del non arrecare danno ambientale (DNSH), il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, il principio di superamento dei divari territoriali e di specifiche tempistiche relative all'affidamento dei lavori;

- che, con Determinazione del Direttore d'Area 5 n.64/2023 del 11.07.2023, si stabiliva di indire la procedura selettiva, mediante utilizzo della piattaforma telematica EmpULIA del soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella forma della procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2

lett.b) del DL 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, con il criterio del prezzo più basso, avvalendosi della Centrale di Committenza Bitonto-Ruvo di Puglia, per quanto riguarda l'adozione degli atti di gara e la procedura di affidamento, sino alla proposta di aggiudicazione;

- la lettera d'invito e lo schema di contratto hanno recepito gli obblighi assunzionali previsti dall'art. 47 co. 4 del del citato D.L. 77/2021;

- che, a conclusione della procedura di gara, con determinazione del Direttore di Area 5 n.64/2023 del 11.07.2023, esecutiva, i lavori in oggetto venivano aggiudicati alla ditta Edilrestauri I.G.F. del geom. Di Ruvo Giovanni per un ribasso del **7,17 %** sul valore posto a base di gara pari ad € 201.231,57, oltre € 4.114,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

- che la stessa ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 95 - comma 10 - del D.lgs 50/2016, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad € 42.964,75;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi

nell'offerta, sono pari ad € 5.604,10;

- che la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario e che, quindi, è stata accertata l'idoneità dello stesso a contrarre sotto l'aspetto giuridico;

- che il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato ai controinteressati in data 14/7/2023 e che, pertanto, alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- che in data 17/8/2023 con n.PR_BTUTG_Ingresso_0037658_20230817 è stata rilasciata informativa antimafia liberatoria provvisoria ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L. 16.07.2020 n.76;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., nonché alla normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Ruvo di Puglia, come sopra rappresentato, affida in appalto alla ditta Edilrestauri I.G.F. del geom. Di Ruvo Giovanni, che, come sopra rappresentata, accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione **dell'intervento Identità e Comunità - Apriti Ruvo "Decoro Urbano"**, di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione del Direttore d'Area 5 n.49/2023 del 13.06.2023.

L'appaltatore si obbliga altresì all'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto nel rispetto di quanto indicato nel progetto esecutivo approvato, facente parte del contratto anche se non materialmente allegato.

Art. 2 bis - Esecuzione appalto e Normativa PNRR

L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa), che dovrà essere approvato dal DL e dal RUP, con la dicitura "Opera

finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Italia - Fondi PNRR - PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 "Piani urbani integrati" e i loghi dell'Unione Europea, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Ruvo di Puglia. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori)

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm"

(DNSH) Regime 2 ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al capitolato prestazionale. L'Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare i Criteri Minimi Ambientali, secondo quanto riportato nel progetto esecutivo.

L'appaltatore non è soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, in quanto occupa meno di 15 dipendenti.

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021. Nel

caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo
 di cui al presente articolo, oltre l'applicazione
 dell'ammontare massimo della penale, la Stazione
 Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
 Nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare
 una quota pari almeno al 30% delle assunzioni
 necessarie per l'esecuzione del contratto o per la
 realizzazione di attività ad esso connesse o
 strumentali all'occupazione femminile e giovanile,
 si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra
 lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare
 netto contrattuale, secondo la gravità
 dell'inadempimento contestato, entro l'importo
 massimo del 20% di tale ammontare netto, per ogni
 giorno di ritardo rispetto al termine di dieci
 giorni dalla contestazione da parte del RUP senza
 risposta oppure dalla data della valutazione
 negativa delle controdeduzioni da parte del RUP. Nel
 caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo
 di cui al presente articolo, oltre l'applicazione
 dell'ammontare massimo della penale, la Stazione
 Appaltante procederà alla risoluzione del contratto;
 Le penali di cui al presente articolo non possono
 comunque superare complessivamente il 20%
 dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità si sostanzia in una trattenuta sui crediti dell'operatore economico in sede di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € **190.918,19**, di cui:

- € **186.803,27** per lavori;
- € **4.114,92** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato a corpo.

Trova applicazione, come riportato all'art. 2.26 del Capitolato speciale d'appalto, quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs 50 del 2016 e dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, in materia di revisione dei prezzi.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura

dell'appaltatore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 5 - Controlli

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento l'Ente appaltante istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto: *edilrestauriandria@pec.it*.

Art. 7 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente

contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva di **€ 9.545,91** mediante **Polizza Fidejussoria n. KL2301754 del 2/8/2023** rilasciata da **KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD.** Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'importo della cauzione è stato ridotto del 50 %, in quanto l'impresa rientra nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi previsti nel capitolato speciale d'appalto.

L'Ente appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, ai sensi dell'art. 2.7 del citato capitolato speciale d'appalto; in tale ipotesi il medesimo Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 8 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attività
connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni
responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2.8 del capitolato
speciale d'appalto, ha stipulato in data 3/8/2023

una polizza di assicurazione per **"copertura
assicurativa per danni di esecuzione, per
responsabilità civile terzi e garanzia di
manutenzione"** n. **PC6C294Y** con la **Società Zurich**

Insurance plc (secondo lo schema tipo 2.3 - scheda
tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n. 123), che
copre gli eventuali danni subiti dall'Ente
appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori; in particolare, nella
Sezione A sono attivate le seguenti partite:

- Partita 1 - Opere: € 190.918,19

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti:
€ 190.918,19

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero:
€ 190.918,19

La polizza, inoltre, assicura l'Ente appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a

terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un
massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro.

Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro

dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e le
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui
al presente articolo l'ente appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e
procede, in caso di crediti insufficienti allo
scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attività e per la località dove sono
eseguiti i lavori.

In casi di inadempienza contributiva risultante dal
D.U.R.C. o di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni, si applicano, rispettivamente, gli
artt. 30 co. 5 e 30 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

Art. 10 - Adempimenti in materia antimafia

Per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Bari e il Comune di Ruvo di Puglia in data 20/04/2012, l'impresa appaltatrice si obbliga e dichiara quanto appresso:

1. L'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile sul sito del Comune e della Prefettura, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare all'Ente appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti

dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5. La sottoscritta impresa dichiara, *stante l'urgenza a sottoscrivere il presente contratto*, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle

procedure concorsuali d'interesse. Considerato che il contratto è stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. La sottoscritta impresa dichiara di essere a

conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di

diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

9. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

Art. 11 - Protocollo di intesa in materia di concessione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di Ruvo di Puglia in data 20/02/2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL, allegato ai documenti di gara e si obbliga a rispettare quanto in esso previsto.

Art. 12 - Piani di sicurezza

L'appaltatore ha depositato presso l'Ente appaltante un proprio piano operativo di sicurezza inerente le scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza dell'ente appaltante.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al piano operativo di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora da parte dell'ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 13 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Si fa espresso rinvio all'articolo 2.10 del capitolato speciale d'appalto; in particolare, l'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **98 (novantotto)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 14 - Penali per ritardi nell'esecuzione

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i

contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.

Le penali dovute saranno applicate nella misura e con le modalità stabilite all'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 15 - Pagamenti

I pagamenti in favore dell'appaltatore avverranno secondo quanto stabilito all'art. 2.17 del capitolato speciale d'appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e all'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, all'appaltatore può essere riconosciuta a seguito di specifica richiesta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Inoltre, l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro **€ 50.000,00 (cinquantamilaeuro)**.

L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Italia - Fondi PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 Piani Urbani Integrati", nonché il numero di raccolta del contratto d'appalto, il CUP e il CIG della procedura.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal

Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In caso di mancata osservanza dei detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 co 7 della legge 136/2010 s. m. i., ha

comunicato, con nota del 29/8/2023, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della stessa legge, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 17 - Sospensioni e riprese dei lavori

(art. 107 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 10 D.M.7.03.2018 n. 49)

Trova applicazione l' articolo 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 18 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall' art. 105 del D.Lgs. 50/16 e dal capitolato speciale d'appalto.

Per il contratto di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (compresi i criteri DNSH e CAM) e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Art. 19 - Controversie

È esclusa la competenza arbitrale e le parti, di comune accordo stabiliscono che, in caso di controversie inerenti o conseguenti l'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Trani.

Art. 20 - Riservatezza e privacy

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni dato/informazione, anche tecnica, resterà riservata.

Il Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale dell'appaltatore e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno:

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste

	un obbligo legale di comunicazione o per la difesa	
	in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;	
	• trattati senza procedere ad un processo	
	decisionale automatizzato né alla profilazione;	
	• conservati fino al termine del quinto anno	
	successivo alla conclusione del contratto, salvo	
	l'eventuale contenzioso e quanto previsto dall'art.	
	10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e	
	del paesaggio) per la conservazione dei documenti	
	delle pubbliche amministrazioni per scopi di	
	archiviazione nel pubblico interesse.	
	Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati	
	personali potrà:	
	• richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15	
	del GDPR);	
	• richiedere la rettifica dei propri dati (Art.	
	16 del GDPR);	
	• richiedere la cancellazione dei propri dati	
	(Art. 17 del GDPR);	
	• richiedere la limitazione del trattamento dei	
	propri dati (Art. 18 del GDPR);	
	• effettuare un reclamo al Garante per la	
	Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 -	
	00187 Roma - protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77	
	del GDPR), oltre che, naturalmente, rivolgersi	

all'autorità giudiziaria competente per eventuali violazioni rilevate durante le attività di trattamento svolte dal Comune di Ruvo di Puglia.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 21 - Oneri diversi

Ai sensi dell' art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 22 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

All'affidamento di cui al presente contratto si applica l' articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., nonché l'art. 2.5 del capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, comunicazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 87 del D. Lgs. n.159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Art. 23 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'ente appalcatante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse - fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 del D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia - con obbligo di pagamento delle prestazioni rese.

Art. 24 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei confronti dell'appaltatore
stesso per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto.

Art. 25 - Documenti contrattuali

Fanno parte del presente contratto e si intendono
allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli
atti dell'Ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con
D.M. n.145 del 19 aprile 2000;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali approvati con
determinazione del Direttore d'Area 5 n.49/2023 del
13.06.2023;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs.
N. 81/2008;
- le polizze di garanzia.

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Sono estesi, per quanto compatibili, ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere
in favore dell'amministrazione, gli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento dei
Dipendenti Pubblici di cui al

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 27 - Spese di contratto e registrazione

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna esclusa o eccettuata, sarà a carico dell'appaltatore, la quale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli nei confronti del Comune.

L'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto mediante pagamento tramite modello F24, avvenuto in data 29/8/2023.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a carico della parte che ne avrà dato motivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

F. TO PER L'APPALTATORE DITTA EDILRESTAURI I.G.F.

DEL GEOM. DI RUVO GIOVANNI - IL LEGALE

RAPPRESENTANTE, GEOM. GIOVANNI DI RUVO

F. TO PER L'ENTE APPALTANTE - IL DIRETTORE D'AREA

5, ARCH. FRANCESCA SORRICARO